



## REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' STUDENTESCA IN EUROPA ( Parte integrante del Regolamento Didattico I.E.M.O.)

**Art.1.:** L'Istituto europeo per la medicina osteopatica, agli effetti di Contratti di cooperazione in essere con omologhi Istituti europei, prevede la possibilità di trasferimenti dei propri iscritti presso Istituti riceventi definiti, in Italia e all'estero.

**Art.2.:** La mobilità studentesca, a tempo prestabilito o illimitato, può essere autorizzata esclusivamente se lo studente postulante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- A.** Essere in regola con gli obblighi di frequenza e d'esame ( non più del 15% di assenze annuali e non più di 12 crediti ECTS complessivi di debito formativo all'atto della domanda di mobilità);
- B.** Essere in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Istituto di provenienza;
- C.** Essere in grado di comprendere ed esprimersi in lingua inglese e/o nella lingua della nazione in cui si trova l'Istituto ricevente.

**Art.3:** La richiesta di mobilità deve essere formalizzata alla Direzione dell'Istituto almeno 30 giorni prima della data identificata per il trasferimento. Questa si effettua mediante compilazione della Domanda di Mobilità reperibile nell'area riservata del sito web. In caso di disponibilità al trasferimento, l'Istituto inoltrerà il Contratto di Mobilità, anch'esso da sottoscrivere.

**Art.4:** La richiesta di mobilità può venire esaudita esclusivamente a seguito di disponibilità bilaterale dell'Istituto di provenienza e dell'Istituto ricevente. In ogni caso nessuna mobilità è autorizzabile nei periodi identificati per le sessioni degli esami da entrambi gli Istituti.

**Art.5:** La mobilità degli studenti I.E.M.O. non comporterà alcun versamento supplementare rispetto alle tasse scolastiche previste per l'anno di corso. In ogni caso, lo studente è tenuto al versamento dell'intera tassa corrispondente all'anno accademico di corso all'Istituto di Provenienza.

**Art.6:** In caso di trasferimento a tempo illimitato dello studente presso gli Istituti cooperanti con la I.E.M.O. o presso qualsiasi altro Istituto, questo può avvenire entro l'inizio di un nuovo anno scolastico, previa comunicazione da effettuarsi entro e non oltre un mese prima dell'inizio dei corsi del nuovo anno scolastico per cui si intenda richiedere trasferimento. In ogni caso, il trasferimento comporta notifica all'Istituto I.E.M.O. mediante lettera raccomandata A/R. Tale trasferimento è da intendersi alla stregua dell'interruzione dei corsi presso la I.E.M.O..



**Art. 7:** In caso di trasferimento a tempo prestabilito (mobilità) di studente con debito formativo inferiore a 12 crediti ECTS, questi si impegna a sostenere gli esami corrispondenti al debito formativo presso l'Istituto di provenienza in riferimento allo specifico Calendario degli esami e agli obblighi contrattuali sottoscritti.

**Art. 8:** In caso di trasferimento a tempo illimitato di studente con debito formativo inferiore a 12 crediti ECTS, questi è tenuto a sostenere le frequenze e gli esami residui presso l'Istituto di provenienza in considerazione degli obblighi contrattuali, dei Regolamenti, delle Procedure e dei Calendari d'esame specifici. Qualora il debito formativo sia tale da non consentire l'accREDITAMENTO dell'ultimo anno di studi presso la I.E.M.O., il trasferimento verrà autorizzato con riferimento all'anno di studi precedentemente accreditato (studente ripetente).